

Comune di MINTURNO

Provincia di LATINA

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA LOCALE

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI		CAPO V - NORME DI COMPORTAMENTO
1	Contenuto del regolamento	23	Norme generali di comportamento
2	Comunicazione del regolamento	24	Riservatezza e segreto d'ufficio
	CAPO II - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	25	Cura della persona
3	Compiti	26	Il salute
4	Competenza territoriale	27	Istanze e reclami
	CAPO III - CORPO DI POLIZIA LOCALE	28	Encomi, elogi e ricompense
5	Istituzione del Corpo o Servizio		CAPO VI - FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO - ADDESTRAMENTO
6	Direzione e vigilanza	29	Formazione e aggiornamento professionale
7	Stato giuridico ed economico del personale	30	Addestramento fisico
8	Organico		CAPO VII - VESTIARIO - ARMAMENTO - VEICOLI E STRUMENTI
9	Qualità rivestite dal personale del corpo o servizio	31	Fornitura, caratteristiche e uso dell'uniforme
10	Gerarchia	32	Placca e tessera di riconoscimento – Gradi e distintivi
11	Compiti del responsabile	33	Armamento
12	Compiti dei sottufficiali	34	Veicoli e strumenti in dotazione
13	Compiti degli agenti		CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI
	CAPO IV - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI	35	Tutela dei dati personali
14	Finalità dei servizi	36	Norme abrogate
15	Ordini e disposizioni di servizio	37	Individuazione delle unità organizzative
16	Obbligo di intervento e di rapporto	38	Termine per la conclusione dei procedimenti
17	Presentazione in servizio	39	Pubblicità del regolamento
18	Orario di servizio e orario di lavoro	40	Casi non previsti dal presente regolamento
19	Prolungamento del servizio	41	Rinvio dinamico
20	Reperibilità	42	Entrata in vigore
21	Mobilizzazione, necessità ed emergenze		
22	Inidoneità psico-fisica		

CAPO I - NORME GENERALI**Art. 1****Contenuto del regolamento**

1. Le disposizioni del presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 4 e 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, delle norme regionali, del vigente statuto comunale, disciplinano il servizio di polizia municipale e l'istituzione del corpo o servizio di polizia locale, nel rispetto delle norme di cui:

- al T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;
- al D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».
- al Codice europeo di etica per le organizzazioni di polizia adottato come raccomandazione REC (2001) 10 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001.
- alle vigenti norme regionali

Art. 2**Comunicazione del regolamento**

1. Il presente regolamento e le successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alle deliberazioni con cui sono approvati, sono trasmessi al Ministero dell'Interno, per il tramite del Prefetto del Capoluogo di Regione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e alla Regione Lazio

CAPO II - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**Art. 3****Compiti**

1. Al servizio di polizia locale, gestito da questo comune in forma singola, è demandato lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti, che prevedono in particolare:

- a) prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;
- b) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dallo stato, dalla regione e dagli enti locali, la cui esecuzione sia di competenza del comune;
- c) prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni o cerimonie;
- d) assolvere incarichi di informazione, notificazione, accertamento e rilevazione connessi alle proprie funzioni istituzionali o comunque richiesti dalle autorità ed uffici legittimati a richiederli;
- e) vigilare sulla integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
- f) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri;
- g) collaborare ai servizi e alle operazioni di protezione civile di competenza del comune;
- h) svolgere le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei casi e con le modalità previste dalle leggi;
- i) svolgere i servizi di polizia stradale previsti dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione;
- l) assolvere alle funzioni di polizia amministrativa attribuite al comune;
- m) collaborare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello stato, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive emanate dal sindaco.

2. Gli addetti alla polizia municipale non possono essere impiegati in servizi diversi da quelli inerenti alle funzioni istituzionali, anche se distaccati presso altri servizi, salvo casi eccezionali.

Art. 4**Competenza territoriale**

1. Il personale addetto al servizio di polizia municipale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio comunale.

2. Detto personale può compiere fuori dal territorio comunale:

- a) le operazioni di polizia d'iniziativa dei singoli durante il servizio, nei soli casi di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di competenza;
- b) le missioni autorizzate dal Comandante o Responsabile del servizio, per fini di collegamento e di rappresentanza;
- c) le missioni per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, in conformità agli appositi piani o accordi tra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto.

3. I distacchi e i comandi ad altro ente potranno essere consentiti esclusivamente per lo svolgimento di compiti inerenti alle funzioni di polizia locale e purchè la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza.

CAPO III - CORPO DI POLIZIA LOCALE

Art. 5

Istituzione del corpo o servizio

1. E' istituito il corpo o servizio di polizia locale del comune di Minturno quale servizio ad ordinamento speciale, per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale.

Art. 6

Direzione e vigilanza

1. Il sindaco, o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, impartisce direttive al Comandante o Responsabile del servizio, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale del corpo o servizio di polizia municipale, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali intese fra la detta autorità ed il sindaco.

Art. 7

Stato giuridico ed economico del personale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale addetto alla polizia municipale è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dal regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi di cui all'art. 35, comma 7, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 8

Struttura del corpo

Il corpo è articolato in: agenti, sottufficiali, ufficiali. Si acquisisce la qualifica di sottufficiale o dopo 20 anni di servizio senza aver avuto negli ultimi 5 anni di servizio provvedimenti disciplinari o condanne penali .

Art. 9

Qualità rivestite dal personale del corpo o servizio

1. Il personale della polizia locale, nell'ambito territoriale del comune e nei limiti delle proprie attribuzioni e della categoria di appartenenza, riveste le qualità di:

- a) pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86;
- b) ufficiale di polizia giudiziaria riferita al Comandante o Responsabile del servizio, ufficiali e sottufficiali. Agente di polizia giudiziaria riferita agli agenti, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 57 del codice di procedura penale e 5, comma 1 lettera a), della legge 7 marzo 1986, n. 65;
- c) agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1986, n. 65.

Art. 10

Gerarchia

1. La gerarchia nell'ambito della polizia locale è rappresentata dalle categorie di inquadramento degli appartenenti, a parità di categoria dall'anzianità nella stessa. L'anzianità è determinata dalla data del prov-

vedimento di nomina o di inquadramento; a parità di tale data, da quella del provvedimento di nomina o di inquadramento alla categoria precedente, ed a parità di tutte le date dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.

2. Il superiore gerarchico ha l'obbligo di impartire le necessarie disposizioni per l'espletamento dei servizi e di verificarne il buon andamento.

3. Gli appartenenti alla polizia locale devono eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni. Se ritengono che la direttiva sia palesemente illegittima, devono farne rimostranza al superiore gerarchico, dichiarandone le ragioni; se la direttiva è rinnovata per iscritto hanno il dovere di darvi esecuzione. Il personale non deve, comunque, eseguire la direttiva quando l'atto sia previsto dalla legge penale quale reato o costituisca illecito amministrativo.

4. Ove all'esecuzione della direttiva si frapponessero difficoltà ed inconvenienti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il dipendente dovrà adoperarsi per superarli anche con proprie iniziative. Di ciò egli deve informare il superiore immediatamente riferendo altresì dei risultati e di ogni altra conseguenza del proprio intervento.

5. Ogni superiore ha l'obbligo di segnalare gli aspetti meritevoli di lode e le infrazioni del personale da lui dipendente.

Art. 11

Compiti del responsabile del servizio o comandante il corpo

1. Il Comandante o Responsabile del servizio della polizia locale attua le direttive impartite dal sindaco o dall'assessore da lui delegato, ed è responsabile verso il sindaco o verso chi lo sostituisce dell'organizzazione del servizio e dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale appartenente alla polizia municipale.

2. Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto e conformemente agli obiettivi fissati dall'amministrazione comunale, il Comandante o Responsabile del servizio:

- a) emana le disposizioni e verifica il corretto espletamento dei servizi;
- b) dispone dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente assegnandolo alle unità operative secondo le specifiche necessità e in funzione dei requisiti e delle attitudini possedute;
- c) cura l'aggiornamento tecnico-professionale dei componenti la polizia municipale;
- d) provvede a tutti i servizi diurni e notturni, ordinari e straordinari a mezzo di ordini di servizio;
- e) assicura i servizi in funzione del coordinamento con le altre forze di polizia;
- f) coordina i servizi e le operazioni di protezione civile demandate da leggi e regolamenti al comune;

3. Con riferimento alla peculiare attività della polizia locale, provvede altresì:

- a) ad attività di studio, di ricerca e di elaborazione di programmi, piani, e progetti;
- b) al controllo e verifica dei risultati dell'attività svolta;
- c) a curare la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi di competenza firmandone le relative proposte;
- d) ad esprimere pareri sui progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti che riguardano la polizia municipale;
- e) a curare le relazioni con le altre strutture del comune allo scopo di garantire reciproca integrazione e complessiva coerenza operativa;
- f) a mantenere rapporti con la magistratura, le autorità di pubblica sicurezza, le forze di polizia dello stato e la polizia locale degli altri comuni, nello spirito di collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
- g) ad esprimere i pareri previsti dall'articolo 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, su tutti i provvedimenti relativi alle materie di competenza;
- h) ad inoltrare al sindaco proposte e richieste finalizzate al miglioramento strutturale del corpo o servizio e alla maggiore funzionalità ed efficienza dei servizi di competenza;
- i) a rappresentare la polizia municipale nei rapporti interni ed esterni in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche.

Art. 12

Compiti dei sottufficiali

1. I sottufficiali coadiuvano il Comandante o Responsabile del servizio.

2. In particolare:

- a) sono addetti al controllo delle attività svolte dal personale di categoria inferiore, al quale forniscono l'assistenza necessaria all'espletamento del servizio;
- b) curano che i risultati dei lavori corrispondano alle direttive ricevute e controllano il comportamento in servizio del personale sottordinato;
- c) redigono relazioni e atti giudiziari e amministrativi che rientrano nelle proprie competenze;
- d) istruiscono, predispongono e formano atti riferiti alle attività assegnate alle unità operative, che necessitano di elaborazione di dati e di attività di studio;
- e) espletano ogni altro incarico loro affidato dal Comandante o Responsabile del servizio nell'ambito dei compiti istituzionali.

Art. 13 Compiti degli Agenti

1. Agli agenti di polizia municipale, nell'ambito delle disposizioni loro impartite, compete l'espletamento delle mansioni relative alle funzioni di istituto che rientrano nelle loro competenze, e in particolare:

- a) svolgere i servizi di polizia stradale ed espletare i compiti inerenti alle qualifiche di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, nei casi e con le modalità previste dalle leggi;
- b) esercitare una attenta e continua vigilanza al fine di prevenire e reprimere le violazioni alle norme di polizia locale;
- c) vigilare affinché siano tutelati l'ordine e la sicurezza pubblica, l'igiene e la salute pubblica, l'integrità ambientale;
- d) prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario;
- e) partecipare alle operazioni di protezione civile;
- f) assolvere ai compiti di informazione, di raccolta notizie, di accertamenti, di rilevazioni e di notificazione nell'ambito dei propri compiti istituzionali;
- g) svolgere i servizi di onore in occasione di pubbliche funzioni, manifestazioni e cerimonie pubbliche, civili e religiose e fornire la scorta d'onore al gonfalone del comune;
- h) vigilare sul buon andamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del comune segnalando eventuali disservizi;
- i) accertare, contestare e notificare le violazioni nei modi e termini prescritti;
- l) fornire notizie, indicazioni e assistenza a chi ne fa richiesta;
- m) vigilare sul patrimonio comunale per garantirne la buona conservazione e reprimerne ogni illecito uso;
- n) vigilare sulla integrità della segnaletica stradale e segnalare eventuali deficienze funzionali della stessa;
- o) impedire l'abusiva affissione murale e la distribuzione pubblica dei manifesti e degli altri mezzi pubblicitari, nonché la lacerazione o la deturpazione di quelli la cui affissione sia stata autorizzata;
- p) intervenire nei confronti delle persone in evidenti condizioni di menomazione psichica o in stato di agitazione psico motoria per malattia o assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche che rechino molestia sulle pubbliche vie, adottando gli accorgimenti di legge e quelli necessari per evitare che possano nuocere a sé stessi o agli altri;
- q) scortare fino al presidio sanitario i veicoli che trasportano le persone che devono essere ricoverate in T.S.O. per disposizione del sindaco;
- r) adempiere a quant'altro ordinato o disposto dai superiori gerarchici.

CAPO IV - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Art. 14 Finalità dei servizi

1. L'organizzazione dei servizi e l'impiego del personale devono rispondere alla finalità di consentire il regolare e ordinato svolgimento della vita collettiva ed essere svolti secondo le direttive generali impartite dal sindaco al Comandante o Responsabile del servizio per il perseguimento del pubblico interesse.

Art. 15 Ordini e disposizioni di servizio

1. Ai fini del raggiungimento delle finalità istituzionali, nonchè, per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui all'articolo 9 della legge 7 marzo 1986, n. 65, il Comandante o Responsabile del servizio o chi lo sostituisce, dispone con ordini di servizio scritti o verbali, l'espletamento del servizio.

2. Gli appartenenti alla polizia municipale hanno l'obbligo di attenersi alle istruzioni impartite sia in linea generale che per il servizio specifico.

Art. 16 **Obbligo di intervento e di rapporto**

1. Fermo restando l'obbligo di espletare i doveri connessi alle qualità di pubblico ufficiale, di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, gli appartenenti al corpo o servizio devono intervenire per tutti i fatti rientranti nelle funzioni di istituto.

2. Nei casi in cui il suo intervento non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, l'appartenente al corpo o servizio deve richiedere gli interventi necessari.

3. Salvo i casi di impossibilità, le richieste di intervento o che comunque impegnano il corpo o servizio devono essere sempre rivolte al Comandante o Responsabile del servizio. E' vietato, salvo casi di urgenza, al personale sottordinato di corrispondere a dette richieste senza la preventiva autorizzazione del Comandante o Responsabile del servizio.

4. Gli appartenenti alla polizia municipale hanno l'obbligo di riferire senza indugio al Comandante o Responsabile del servizio, con apposita relazione scritta, gli eventuali fatti di particolare rilievo verificatisi durante lo svolgimento del proprio turno di servizio o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Art. 17 **Presentazione in servizio**

1. Gli addetti alla polizia municipale hanno l'obbligo di presentarsi in servizio in perfetto stato nella persona, con il vestiario e l'equipaggiamento prescritti e all'ora stabilita.

Art. 18 **Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro e di servizio è determinato ai sensi della vigente normativa.

Art. 19 **Prolungamento dell'orario individuale di lavoro**

1. Il prolungamento dell'orario individuale di lavoro è obbligatorio, anche in assenza di ordine superiore:

- a) per il tempo necessario a portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- b) nei servizi a carattere continuativo, fino a quando non avviene il cambio sul posto al fine di assicurare la continuità dell'attività;
- c) per far fronte a situazioni di emergenza.

Art. 20 **Reperibilità**

1. Per garantire gli interventi di urgenza, il Comandante o Responsabile del servizio dispone turni di reperibilità degli appartenenti al corpo o servizio, in conformità alle disposizioni contrattuali.

Art. 21 **Mobilitazione, necessità ed emergenze**

1. Quando si verificano situazioni di straordinaria emergenza, tutti gli appartenenti alla polizia municipale possono essere mobilitati in continuità.

2. Il Comandante o Responsabile del servizio può sospendere i permessi e i congedi ordinari a tutto il personale, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

3. Gli appartenenti alla polizia municipale devono comunque considerarsi sempre disponibili per il servizio, nelle situazioni di necessità e di emergenza.

Art. 22 **Inidoneità psico-fisica**

1. In caso di temporanea inabilità parziale per motivi di salute, gli appartenenti alla polizia municipale sono esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi, secondo le indicazioni dell'apposita commissione sanitaria.

2. In caso di infermità irreversibile o permanente, si farà riferimento alla normativa contrattuale in vigore.

3. L'Amministrazione comunale precisa le modalità e la frequenza dei controlli periodici delle condizioni di salute degli appartenenti alla polizia municipale, in relazione alla specifica natura del servizio ed alla comprovata o presumibile eziologia delle malattie professionali.

CAPO V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 23 **Norme generali di comportamento**

1. Fermi restando gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, gli appartenenti alla polizia locale osservano le norme di comportamento specificamente previste dal presente regolamento.

2. Il personale della polizia locale deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia nei confronti del pubblico, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto da parte della collettività la cui collaborazione deve essere considerata essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali.

3. In ogni occasione deve assumere un comportamento consono alle sue funzioni, non deve dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'amministrazione, del corpo o servizio di polizia municipale e dei colleghi. Deve dare sempre riscontro alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli opportunamente.

4. Non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi che interessano il servizio o l'amministrazione comunale.

5. Se libero dal servizio, deve astenersi dal porre in atto comportamenti ed atteggiamenti tali da arrecare pregiudizio al decoro e all'immagine dell'amministrazione comunale e del corpo o servizio di polizia municipale.

6. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti alla polizia municipale devono essere improntati al reciproco rispetto e cortesia, al fine di conseguire il massimo grado di collaborazione nei diversi livelli di responsabilità. Tutti sono tenuti alla massima lealtà di comportamento nei confronti dei superiori, colleghi e sottordinati, evitando di diminuirne o menomarne in qualunque modo autorità e prestigio.

Art. 24 **Riservatezza e segreto d'ufficio**

1. Gli addetti alla polizia locale sono tenuti alla massima riservatezza circa le pratiche e le operazioni inerenti il proprio servizio ed al rispetto del segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

Art. 25 **Cura della persona**

1. Il personale della polizia locale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio proprio e dell'amministrazione che rappresenta.

2. In particolare, l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonchè il trucco da cosmetici devono essere compatibili con il decoro dell'uniforme e la dignità della funzione, evitando ogni forma di eccessiva appariscenza.

Art. 26 **Il saluto**

1. Il saluto, nella forma attuale in uso presso le forze armate, è dovuto: alla bandiera nazionale, al gonfalone del comune, al sindaco e alle autorità religiose, civili e militari.

2. Il saluto è dovuto altresì a tutti i superiori appartenenti al corpo o servizio di polizia locale i quali sono tenuti a rispondere.

3. Gli appartenenti al corpo o servizio di polizia locale debbono il saluto a tutti i cittadini che li interpellino per assistenza, informazioni, chiarimenti.

4. E' dispensato dal saluto il personale che si trova a bordo di veicoli, che effettua servizio di scorta e che regola manualmente il traffico.

Art. 27 **Istanze e reclami**

1. Gli appartenenti alla polizia locale possono rivolgere direttamente al Comandante o Responsabile del servizio richieste, istanze e reclami.

Art. 28 **Encomi, elogi e ricompense**

1. Gli appartenenti alla polizia locale che si siano distinti per atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio, possono essere premiati, avuto riguardo all'importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti, come segue:

- a) elogio scritto del Comandante o Responsabile del servizio;
- b) encomio semplice del sindaco;
- c) encomio solenne deliberato dal consiglio comunale;
- d) proposta di una ricompensa al valore civile, da rilasciarsi da parte del Ministero dell'Interno, per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.

2. Gli elogi, gli encomi e le proposte di ricompensa al valore civile sono registrati nello stato di servizio dell'interessato.

CAPO VI - FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO - ADDESTRAMENTO

Art. 29 **Formazione e aggiornamento professionale**

1. Tutto il personale della polizia locale è tenuto a frequentare con assiduità e diligenza i corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione professionale, stabiliti dall'amministrazione comunale.

2. Il Comandante o Responsabile del servizio può programmare ed organizzare detti corsi se approvati dall'amministrazione comunale.

3. Della frequenza dei corsi e del relativo risultato viene fatta menzione nei fascicoli personali degli interessati.

4. Il Comandante o Responsabile del servizio è tenuto ad effettuare periodici incontri professionali in relazione alle normali esigenze di servizio nonchè in occasione dell'introduzione di nuove norme che interessano la realtà operativa.

Art. 30 **Addestramento fisico**

1. Il Comandante o Responsabile del servizio programma, organizza e propone all'amministrazione comunale periodici corsi di addestramento fisico, con particolare riguardo per l'uso delle armi in dotazione.

CAPO VII - VESTIARIO - ARMAMENTO - VEICOLI E STRUMENTI

Art. 31

Fornitura, caratteristiche e uso dell'uniforme

1. L'Amministrazione comunale provvede alla fornitura agli appartenenti alla polizia locale delle uniformi da indossare durante lo svolgimento dei servizi. Le quantità e i periodi delle forniture sono indicati nell'allegata "tabella vestiario".

2. L'uniforme è costituita da un insieme organico di capi e oggetti di vestiario, di equipaggiamento e di accessori aventi le caratteristiche determinate dalla legge regionale del Lazio

3. Non è consentito apportare modifiche all'uniforme e aggiungere a questa capi di vestiario, accessori ed altri oggetti non forniti o non approvati dall'amministrazione comunale.

4. E' fatto divieto di indossare l'uniforme, o parti di essa, fuori servizio escluso per il trasferimento dall'ufficio all'abitazione e viceversa e durante i permessi brevi appositamente autorizzati.

5. L'uniforme dovrà essere mantenuta pulita e custodita con la massima diligenza. In caso di deterioramento non imputabile a negligenza si procederà al reintegro del capo di vestiario su proposta del Comandante o Responsabile del servizio.

6. Gli appartenenti alla polizia locale durante l'espletamento del servizio devono indossare l'uniforme completa ed in perfette condizioni di pulizia e di ordine.

7. In casi eccezionali e per obiettive esigenze di servizio il Comandante o Responsabile del servizio può autorizzare l'espletamento del servizio in abiti civili.

Art. 32

Placca, tessera di riconoscimento, gradi e distintivi

1. Ai fini del loro riconoscimento da parte dei cittadini, ogni addetto alla polizia locale è dotato di una placca e di una tessera di riconoscimento conformi ai modelli previsti dalla legge regionale.

2. Gli addetti alla polizia locale hanno l'obbligo, durante il servizio, di portare con sè la tessera di riconoscimento, che deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.

3. La tessera di riconoscimento deve essere conservata con cura e viene ritirata in caso di cessazione o sospensione dal servizio.

4. E' fatto obbligo di denunciare tempestivamente lo smarrimento o la sottrazione della tessera di riconoscimento.

5. La placca di cui al comma 1 sostituisce il tesserino permanente di riconoscimento previsto come obbligatorio per il restante personale comunale.

6. I distintivi di grado inerenti le categorie degli appartenenti al Corpo sono quelli stabiliti dalla Legge Regionale.

7. Il Comandante o il Responsabile del servizio previa esibizione del titolo da parte dei singoli interessati, può autorizzare gli stessi a portare sull'uniforme, secondo le consuete modalità d'uso, decorazioni al valore civile e militare e onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano.

8. Con apposito provvedimento amministrativo il Sindaco può istituire, in analogia a quanto in uso presso le forze di polizia, distintivi d'anzianità di servizio da porre sopra il taschino sinistro dell'uniforme

Art. 33
Armamento

1. Gli appartenenti al Corpo/Servizio, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza a termine del Regolamento del Ministero degli Interni concernente l'armamento degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale del 4 marzo 1987, n. 145, sono dotati e portano l'arma di dotazione senza licenza per esigenze di difesa personale.

2. Le modalità relative all'assegnazione, alla tenuta ed all'uso dell'arma sono stabilite con apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 34
Veicoli e strumenti in dotazione

1. Le caratteristiche dei veicoli in dotazione alla polizia locale sono disciplinate dalla legge regionale. Detti veicoli devono essere sempre condotti dal personale appartenente alla polizia locale.

2. I veicoli, gli strumenti e le apparecchiature tecniche assegnate al corpo o servizio devono essere usati correttamente ed ai soli fini del servizio, conservandoli in buono stato e segnalando ogni necessità di manutenzione e custoditi presso i locali dell'amministrazione.

3. Tutto il personale è tenuto alla guida dei veicoli e all'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche in dotazione alla polizia locale.

4. La guida dei veicoli immatricolati per l'uso esclusivo di polizia stradale è subordinata al possesso della patente speciale di servizio prevista dall'art. 139 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

5. E' fatto obbligo di comunicare immediatamente al Comandante o Responsabile del servizio lo smarrimento, la sottrazione o il deterioramento dei blocchetti di ricevuta, dei verbali, degli avvisi di accertamento e di ogni altro strumento in dotazione.

Capo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35
Tutela dei dati personali.

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 36
Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 37
Individuazione delle unità organizzative.

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate dal responsabile del corpo

Art. 38
Termine per la conclusione dei procedimenti.

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 3, c. 6-bis, del D.L. 14.03.2005, n. 35, vengono fissati in giorno 20

39

Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 40**Casi non previsti dal presente regolamento.**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 41**Rinvio dinamico.**





1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 42**Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.

GRADI DEL CORPO

ctg. C AGENTE	denominazione iniziale	
ctg. C ASSISTENTE	dopo 5 anni di anzianità da agente	
ctg. C ASSISTENTE CAPO	dopo 5 anni di anzianità da assistente	
ctg. C VICE SOPRINTENDENTE	dopo 5 anni di anzianità da assistente capo	

Ctg. C SOPRINTENDENTE	dopo 5 anni di anzianità da vice soprintendente	
ctg. C SOPRINTENDENTE CAPO	dopo 5 anni di anzianità da soprintendente	
Ctg. C VICE ISPETTORE	SOTTUFFICIALE	
Ctg. C ISPETTORE	SOTTUFFICIALE dopo 5 anni da vice ispettore	
Ctg. C ISPETTORE CAPO	SOTTUFFICIALE dopo 5 anni da ispettore	
Ctg. C ISPETTORE SUPERIORE	SOTTUFFICIALE dopo 5 anni da ispettore capo	
Ctg. C ISPETTORE SUPERIORE SCELTO	SOTTUFFICIALE dopo 5 anni da ispettore superiore	
CTG D VICE COMMISSARIO AGGIUNTO	UFFICIALE D1	
CTG.D VICE COMMISSARIO	D2	
CTG.D COMMISSARIO	D3	
CTG D COMMISSARIO CAPO	D4,D5	
CTG D COMMISSARIO CORDINATORE	COMANDANTE DEL CORPO, RESPONSABILE DEL SERVIZIO	